

DECRETO P.A./ I ritocchi inseriti nel testo definitivo. Salta la stretta sulle consulenze

# Staff con stipendi da dirigenti

## Salvi i sindaci troppo generosi verso i collaboratori

DI FRANCESCO CERISANO  
E LUIGI OLIVERI

**S**indaci e assessori potranno riconoscere ai componenti del proprio staff il trattamento economico da dirigenti senza tenere conto del titolo di studio dei collaboratori. Con una modifica ad hoc all'art.90 del Testo unico degli enti locali, il testo definitivo del decreto legge di riforma della p.a. (n.90/2014) fa un bel regalo ai comuni che in questi anni hanno largheggiato nel dispensare stipendi troppo lautissimi ai propri collaboratori, a tal punto da finire nel mirino della Corte dei conti per danno erariale.

La modifica, introdotta in silenzio, negli 11 giorni intercorsi tra il varo del decreto da parte del consiglio dei ministri e la sua pubbli-

cazione in *Gazzetta Ufficiale*, ribalta tutto perché, seppur «a contrario» legittima le scelte dei sindaci troppo «generosi» verso i componenti degli uffici di supporto.

Nel prevedere, infatti, che agli staff di sindaci e assessori è fatto divieto «di effettuazione di attività gestionale» (un divieto, a dire il vero, abbastanza pleonastico visto che, se gli addetti alle segreterie personali disponessero della benchè minima possibilità di svolgere funzioni gestionali si violerebbe il principio di separazione delle funzioni politico-amministrative da quelle dirigenziali) si stabilisce che il divieto opera «anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro, il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale».

Appare evidente che, una

volta che il Tuel ammetta, sia pure a contrario, che i dipendenti degli staff possono ricevere una remunerazione come fossero dirigenti, sebbene privi del titolo di studio, le probabilità per i politici locali di finire sotto processo per danno erariale si riducono al lumicino.

La modifica non è l'unico regalo dell'ultim'ora fatto dal governo alle p.a. centrali e locali. Dal testo definitivo del dl 90 è infatti scomparsa l'ulteriore stretta sugli incarichi di studio e consulenza contenuta nella prima versione del decreto. I vincoli, previsti dal dl 101/2013 (80% del limite di spesa 2013 per quest'anno e, per l'anno prossimo, il 75% della spesa 2014) sarebbero dovuti scendere rispettivamente al 70% per il 2014 e al 65% per il 2015, ma tutto è rimasto come prima.

Da segnalare anche il par-

ziale dietrofront sul discusso taglio degli incentivi alla progettazione. Perderanno il bonus non tutti i dipendenti pubblici, come inizialmente previsto, ma solo i dirigenti. E anche sul taglio dei compensi agli avvocati arriva un importante distinguo. La riduzione, dal 75 al 10%, della quota spettante ai legali sulle somme recuperate risparmierà gli avvocati degli enti pubblici e degli enti locali inquadrati con qualifica non dirigenziale.

Infine, una precisazione sul taglio del 50% del contributo annuale che le imprese versano alle camere di commercio. Il dimezzamento degli oneri camerali è confermato ma si chiarisce che si applicherà non da quest'anno ma «a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del decreto», ossia dal 2015.

—© Riproduzione riservata—



## Gli aggiustamenti introdotti nel testo definitivo del decreto p.a.

### Nei comuni incarichi di staff con stipendi da dirigente

Nel Testo unico degli enti locali (dlgs 267/2000) viene introdotta una norma che da un lato fa divieto ai dipendenti degli uffici di staff dei sindaci di effettuare attività gestionale, ma dall'altro apre alla possibilità che i sindaci possano riconoscere ai componenti del proprio staff il trattamento economico da dirigenti "prescindendo dal possesso del titolo di studio".

### Doppi incarichi negli uffici di diretta collaborazione

Obbligo di collocamento fuori ruolo per i magistrati che ricoprono incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali. Tra questi rientrano anche quelli negli uffici di diretta collaborazione. E' escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl cessano di diritto se nei 30 giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in aspettativa già concessi. Sui siti istituzionali degli uffici giudiziari (nonché su quello dell'Avvocatura dello stato) sono pubblicate le statistiche annuali sulla produttività dei magistrati e degli avvocati erariali in servizio. Saranno rese pubbliche online anche le assenze dal lavoro riconducibili all'assunzione di incarichi.

### Salta la riduzione delle consulenze

Salta dalla versione definitiva del decreto p.a. l'ulteriore stretta sulle consulenze contenuta nella prima versione. I tetti massimi di spesa, previsti dal dl 101/2013 (per quest'anno 80 per cento del limite di spesa 2013 e per l'anno prossimo 75 per cento del limite di spesa 2014) sarebbero scesi rispettivamente al 70 per cento per il 2014 e al 65 per cento per il 2015. Ma anche in questo caso la norma è stata espunta dal testo pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*.

### Taglio dei compensi agli avvocati dello stato, ma non a quelli dei comuni

Viene ufficializzato il taglio dei compensi per gli avvocati dello stato. In caso di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, solo il 10% (e non più il 75%) delle somme recuperate verrà ripartito tra gli avvocati dello stato. Tale riduzione però non si applica agli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti locali. In caso di compensazione integrale delle spese (comprese le transazioni dopo sentenza favorevole alla p.a.) ai legali erariali non sarà corrisposto alcun compenso professionale.

### Incentivi alla progettazione, esclusi i dirigenti

Parziale dietrofront del governo sugli incentivi alla progettazione. Non saranno aboliti per tutti i dipendenti pubblici ma solo per il personale avente qualifica dirigenziale.

### Riduzione del contributo annuale da versare alle Cciao

Il testo definitivo del decreto conferma il dimezzamento del diritto annuale che le imprese devono versare alle camere di commercio, ma chiarisce che il taglio si applicherà non da quest'anno ma "a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del decreto", ossia dal 2015.